

DECRETO DIRIGENZIALE N. 373 /DA del 24 LUG 2024

Oggetto: Contenzioso Macaluso Annamaria/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Vincenzo Melita

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3094/21 tra le parti Macaluso Annamaria /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 5809/24 del 4/06/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 750,00 oltre ad interessi per € 55,77, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 456,82 da distrarsi all'avv. Vincenzo Melita, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.262,59

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.262,59 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 5809/24 del 4/06/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 805,77 in favore di Macaluso Annamaria nata a Messina il 24/06/88 c.f. MCLNMR68M64F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT20U 03069 16500 100000 008928 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 456,82 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Vincenzo Melita nato a Messina il 29/01/80 c.f. MLTVCN80A29F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT60U 02008 16522 000105 900039 allo stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dot. Calogero Franco Fazio



Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

Sentenza

PEC

833/05
COASS 20283P

Tipo E-mail PEC
 Da -- < avv.vincenzomelita@pec.giuffre.it >
 < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 A < eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mercoledì 05-06-2024 18:48:19

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.


In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Consorzio Autostrade Siciliane		
Post. entrata		
06 GIU. 2024		
DIR. GEN.	D.A. ✓	D.A.T.E.

Allegati:
 depositominutasentenza.pdf relata_notifica_sentenza.pdf.p7m

Dati Tecnici:
 testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Sim


Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE
 Prot. 14982
 del 06-06-2024 Sez. A



SENTENZA con DISTRAZIONE

(in fascicolo)



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Messina

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3094/2021 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 26.02.2024,

promossa da

Macaluso Annamaria, C.F. MCLNMR68M64F158B, nata Messina il 24.08.1968, residente in Villafranca Tirrena (ME) Via Baronina n. 95, elettivamente domiciliata in Messina Largo Avignone is. 83 - Via C. Battisti, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Melita e Andrea Caudo, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti

attrice,

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina C.da Scoppo P.I. 01962420830, rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vinci del Foro di Siracusa, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nino Bixio n. 89, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio come da procura in atti

Convenuto

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.

Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la formulazione dell'art. 132 c.p.c. introdotta con la legge n. 69/09.



Con atto di citazione, ritualmente notificato, Macaluso Annamaria conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo di proprietà, ivi comprese le spese per la perizia stragiudiziale, oltre alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio.

Premetteva parte attrice: che in data 14.10.2021 alle ore 10.30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Volkswagen TCross tg. GA 827 PX e percorreva l'autostrada A18, allorché, all'interno della galleria Telegrafo "dal tetto della stessa si staccava del brecciolino" procurando danni al mezzo; che in conseguenza del sinistro, l'autovettura attorea riportava danni quantificati in € 900,00 giusta perizia dello Studio Tecnico Summa Natalino.

Messo in mora il CAS senza avere ottenuto alcun riscontro, Macaluso Annamaria notificava l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio proponendo le domande avanti riportate, al fine di ottenere il risarcimento dei danni al mezzo di proprietà in conseguenza del sinistro, oltre il rimborso delle spese di patrocinio stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, contestando integralmente le domanda attorea, sia in punto di *an* e che di *quantum*.

Nel merito della domanda, va innanzitutto rilevato che la fattispecie in esame trova il proprio referente normativo nell'art. 2051 cod.civ., nell'interpretazione conseguente al "*revirement giurisprudenziale che ha interessato la vexata quaestio dell'applicabilità, alla pubblica amministrazione, della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c. c. per quelle categorie di beni – come le strade pubbliche - che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi*" (Trib. Foggia, 17.08.2006).

In generale sui criteri di attribuzione della responsabilità per cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che



distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (per tutte, Cass. Sez. III, sent. n. 12329 del 06-07-2004).

Con riguardo ai beni di proprietà di enti pubblici, in passato, l'accertamento della responsabilità risarcitoria, si fondava sui criteri di responsabilità di cui all' art. 2043 c.c., sicchè era l'utente danneggiato a dover provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile.

Solo a partire dagli anni '80 si è aperta una breccia nell'orientamento tradizionale, che ha portato la Suprema Corte ad affermare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nei confronti della p.a. , seppure limitatamente ad alcune fattispecie tipizzate.

In tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso della pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 1999, la quale, ha ritenuto come non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c., che ne esclude l'applicabilità alla p.a. *“allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”*.

A seguito della pronuncia della Consulta, la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati “meri indici” dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, *“da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso”*



Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto
l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno
arrecato, spettando all'Ente l'onere di provare il fortuito, ossia
l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di
interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa.

Invero, con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno
della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza
incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero
della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato
abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto
irrelevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v.
Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie a disposizione
di questo giudicante, e segnatamente della prova testimoniale espletata
nel corso del giudizio, può dirsi adeguatamente dimostrato quanto
affermato da parte attrice e, cioè che i danni al mezzo di proprietà
della stessa si sono verificati a causa di brecciolino staccatosi dalla



volta della galleria sovrastante il tratto stradale in questione nelle
Sentenza n. cronol. 5809/2024 del 04/06/2024
circostanze di tempo di cui in atti.

La dinamica è stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste Cotullo Angelina, escussa all'udienza del 15.12.2023, la quale, viaggiava a bordo del mezzo attoreo e, nel confermare la dinamica dell'occorso, nonché i danni riportati dalla vettura come descritti in atti, ha, altresì, dichiarato che nell'immediatezza del fatto, ossia dopo essere scesa dall'autovettura, giunta nel frattempo all'uscita del tratto autostradale, "sul parabrezza erano visibili delle striature, il vetro si era lineato, mentre sul cofano si riscontravano dei graffi".

Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta in giudizio, può dirsi sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza della derivazione causale dell'evento di danno dalla presenza dell'insidia.

L'ente convenuto, dal canto suo, pur costituendosi in giudizio, non ha provato l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale sopra evidenziato, limitandosi a contestare le allegazioni attoree.

Nel caso di specie, sussiste il rapporto di custodia del bene pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche della strada in questione (autostrada). Tali circostanze sono, pertanto, sintomatiche della possibilità (anche rispetto alle aspettative degli utenti) della custodia del bene, dal cui difetto di manutenzione e/o riparazione è stato causato il danno.

In particolare, la repentina insorgenza dell'insidia non esclude, di per se stessa, che, rispetto alla fattispecie de qua, fosse esigibile, da parte dell'ente gestore, un'attività di controllo specifica e continua, finalizzata alla messa in sicurezza del tratto di strada in questione. Invero, il fatto che nel corso del giudizio non sia emerso se fossero stati segnalati eventi simili nei luoghi teatro del sinistro, non avrebbe esentato l'ente convenuto, proprietario dell'autostrada, dall' adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio, per esempio attraverso appositi



sopralluoghi dei propri tecnici ovvero altre attività di sollecitazione presso terzi al controllo e alla verifica della sicurezza dei luoghi, in relazione, altresì, alle caratteristiche degli stessi e al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno (v. Cass. n° 15720/2011, Cass. n. 8229/2010 e Cass. n. 8157/2009).

Non può dirsi che il Consorzio convenuto abbia dimostrato l'insorgenza del caso fortuito, estraneo ed estrinseco rispetto alla "cosa in custodia", a fronte di un'adeguata predisposizione di un'attività di controllo e monitoraggio richiesta dalla particolarità dei luoghi, né che abbia segnalato in alcun modo la possibile insorgenza dell'insidia.

Va, peraltro, aggiunto, sul piano processuale, che l'ente convenuto non ha fornito, come avvenuto in altre simili circostanze, alcuna prova in ordine, per esempio, all'assenza di segnalazioni circa l'esistenza dell'insidia o di eventi di danno simili a quello causatosi nei luoghi indicati dall'odierna deducente e nelle medesime circostanze di tempo. La ricostruzione logico-giuridica fin qui esposta consente, quindi, di affermare la responsabilità del Consorzio convenuto per l'evento dannoso occorso al veicolo dell'attore, considerato che l'estensione del tratto stradale in questione non è di per sé indice dell'impossibilità di controllo e manutenzione dello stesso, ivi comprese le gallerie quale quella interessata dall'evento.

Ciò posto, deve affermarsi l'obbligo, dell'ente convenuto, di risarcire i danni cagionati nell'occorso all'autovettura di proprietà dell'attore.

In ordine al quantum del risarcimento, va osservato che in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, tra gli elementi indiziari che possono fornire un supporto, al fine di provare il danno riferito alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, in casi particolari, possano non risultare sufficienti, a dimostrare l'entità del danno, la perizia di parte (sebbene confermata, come nel caso de quo, dal compilatore), giacché al pari del preventivo di spesa e delle riproduzioni fotografiche si tratta, pur sempre, di un documento



proveniente da un terzo non formatosi nel contraddittorio delle parti e come tale suscettibile di valutazione discrezionale (Cass. n° 8004/05).

Tutto ciò premesso e considerato, va osservato, pertanto, che in detta materia, per provare il danno emergente conseguente alle riparazioni effettuate su un mezzo “incidentato”, non assumono rilievo di per se stessi né il preventivo di spesa né le riproduzioni fotografiche né la fattura, dovendosi il giudizio formarsi alla stregua degli elementi come in concreto caratterizzanti il caso di specie. D'altra parte codesto giudicante, quando, come nel caso in esame, si tratta di procedere in buon sostanza a una “mera operazione economica” e non sussistono le condizioni per disporre validamente una consulenza tecnica d'ufficio, anche per l'esiguità dell'importo, ritiene di attribuire valore, per formare il proprio convincimento, alla circostanza che taluno dei documenti in parola sia stato confermato dal compilatore c/o alla comparazione dei documenti prodotti dalle parti.

Si ha che, nel caso di specie, pur in presenza della perizia di parte attrice, confermata in giudizio dal compilatore PA Summa Natalino e i cui importi appaiono congrui alla luce dei danni emergenti dalle riproduzioni fotografiche in atti, questo giudice ritiene equo ridurre l'ammontare del risarcimento reclamato, atteso che mancano, nel corredo probatorio, documenti fiscalmente validi, da cui risulti l'entità delle riparazioni effettivamente eseguite sul mezzo attoreo.

Pertanto, l'ammontare del risarcimento va determinato in via equitativa, in complessivi € 750,00 (IVA inclusa).

Sull'importo così determinato vanno calcolati gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo; ciò fino alla data della sentenza, posto che, da tale momento fino al saldo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rilavalutato, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta.

Per effettuare tale calcolo, occorrerà quindi *devalutare* la somma, come sopra determinata secondo gli indici ISTAT, fino alla data del sinistro (14.10.20209); su tale somma, via via rivalutata mese per mese, potranno calcolarsi gli interessi compensativi, stabiliti nella



misura legale, da aggiungere alla predetta somma

Sentenza n. cronol. 5809/2024 del 04/06/2024

In ordine al lamentato danno da c.d. fermo tecnico, anche a voler aderire all'orientamento di maggior favore per il danneggiato (v tra le varie Cass. civ., n. 13215/15, Cass. n. 22687/13, Cass. n. 22687/13; Cass n. 23916/06; Cass. n° 12908/04; Cass. n°17963/02) e volendo ricomprendere nelle voci di danno da c.d. fermo tecnico le conseguenze immediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, nel caso di specie, non vi è alcun principio di prova circa il periodo di sosta forzata, resosi necessario per la presunta riparazione del veicolo, sicché non può darsi alcuna liquidazione di tale voce di danno nemmeno in via equitativa; invero, alla luce della sentenza n°20620/15 “nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio” (in tal senso anche Cass. n° 6907/12, Cass. n. 17135/11 e Cass. n. 12820/99).

Sulle reclamate spese per la perizia stragiudiziale, si reputa di rigettarne l'istanza di liquidazione, trattandosi di un esborso volontariamente assunto dal proprietario del mezzo danneggiato, di per sé non necessitato dall'inerzia della controparte; peraltro, la giurisprudenza che, a determinate condizioni (v. Cass. n. 11154/2015), considera possibile riversare sul danneggiante le spese stragiudiziali, come danno emergente, attiene ad ipotesi di indennizzo diretto per il risarcimento del danno da circolazione stradale, mentre nella fattispecie in esame, non avendo il danneggiato azione diretta nei confronti dell'assicurazione, non si rendeva necessaria la preventiva interlocuzione con il liquidatore (relativa al diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore), sicché, in definitiva, non può dirsi che la spesa abbia avuto “in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, (*ex multiis*, Cass. S.U., n. 16990/2017).

Secondo le regole della soccombenza parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri di cui al DM n. 55/14, attualmente vigenti dinanzi a questa autorità giudiziaria,



ragguagliati allo scaglione di appartenenza della lite, tenute conto della media complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta in ogni fase del processo in complessivi € 346,00 per compensi, € 43,00 per per CU, oltre IVA se dovuta, CPA, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto rituale richiesta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, uditi i procuratori delle parti; definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Macaluso Annamaria nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e per l'effetto
2. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal mezzo di proprietà di Macaluso Annamria, in occasione del sinistro per cui è causa, liquidati in complessivi € 750,00 (IVA INCLUSA) oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata come indicato nella parte motiva della sentenza;
3. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 346,00 per compensi, € 43,00 per CU , oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Messina, 02.06.2024

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Francesca Panarello



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Vincenzo Melita iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di MESSINA (CF: MLTVCN80A29F158Y) ,quale difensore

di **Anna Maria Macaluso** (CF: MCLNMR68M64F158B)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **sentenza n. 635-2024 (depositominutasentenza.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

a:

Consorzio per le Autostrade Siciliane (CF: 01962420830), rappresentato e difeso dall'avv. **Elia Vinci** (CF: VNCLNE74S52I754P) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

Consorzio per le Autostrade Siciliane , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it) in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Giudice di Pace di Messina GI dott. Panarello Francesca nel procedimento di cui al n. di RG: 3094/2021

Luogo e data: MESSINA , 5/06/2024

F.to digitalmente da
Avv. Vincenzo Melita

- Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 167
- ufficiosinistri@auto:
 - Inbox 167
 - BONURA 1
 - centrori 65
 - Eliana Vinci
 - FAILLA 2
 - GENNARO
 - GUARNERA
 - MANGIONE
 - PASQUI 44
 - password
 - Santo S 86
 - willis 59
 - Drafts 9
 - Sent Items 1
 - Deleted Ite 101
 - Archivio
 - centro radio
 - Junk E-Mail
- Notes
- Trash

SENTENZA CON DISTRAZIONE - CONTEGGI- MACALUSO ANNAMARIA COASS-20-2839



Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

Lun 01/07, 22:36

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

Rispondi a tutti |

codice fiscale Melita Vin...
238 KBC.I. VINCENZO MELITA...
257 KBPreavviso di parcella Ma...
175 KBstralcio estratto conto ...
56 KBdocumento di identità e...
901 KB

Mostra tutti (6 allegati (2 MB)) Scarica tutto

Spett. Assicurato,

come da accordi l'Avv. Vinci ha reperito conteggi e iban in modo da consentire al CAS di eseguire i due bonifici. Cordiali saluti

Da: Eliana Vinci [mailto:avv.elianavinci@gmail.com]

Inviato: lunedì 1 luglio 2024 12:34

A: Consorzio per le autostrade siciliane

Cc: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l.

Oggetto: MACALUSO ANNAMARIA COASS-20-2839

Gent.mi,

trasmetto in allegato copia della sentenza di accoglimento parziale della domanda e di seguito indico i conteggi.

Sorte capitale liquidata in sentenza € 750,00, interessi legali: € 55,77.

Capitale + interessi legali: € 805,77

Spese legali: € 456,82

Allego altresì stralcio dell'estratto conto della sig.ra Macaluso, nel quale è indicato il codice iban, e il documento di identità della stessa.

Con riferimento alle spese legali, invio in allegato preavviso di parcella, documento di identità e codice fiscale dell'avv. Vincenzo Melita.

Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti.

Avv. Eliana Vinci

--

Avv. Eliana Vinci

Viale Scala Greca n. 406/D - 96100 Siracusa

Tel 0931.1853937

Fax 0931.1853020

pec: eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente allegati sono riservate al destinatario. La loro diffusione, distribuzione e/o copiatura da parte di terzi è proibita. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di eliminarla e informarne immediatamente il mittente del messaggio.

L'utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Conguaglio redditi 2023 scadenza: 30/11/2024 Addiz. Comunale -VILLAFRANCA TIRRENA

Totale 91,64000

-----Dettaglio varie-----

Descrizione	Valore	Descrizione	Valore
Posizione INAIL lav.dip.	09109745388	Valore aliquota media	24,640
Valore aliquota massima	35,000		
Comune res. Fiscale : L950 VILLAFRANCA TIRRENA			
Modalità di pagamento :			
Conto corrente bancario tramite INTESA SANPAOLO SPA MESSINA			
IBAN : IT20U0306916500100000008928 Data pagamento : 25-06-2024			